



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ROMAGNA**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

BRESCIA

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email
info@izsler.it C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT ELISA
PER LA RICERCA DI ANTICORPI SPECIFICI PER LA GLICOPROTEINA “E” DEL
VIRUS IBR NEL SIERO DI SANGUE BOVINO**

Fascicolo 1032/2022

RUP	Dott. Stefano Facchinetti Coll. Amm.vo Prof.le (D) Tel: 030.2290.631 - Fax: 030.2290.272 Email: acquisti@izsler.it
Indirizzo di posta elettronica certificata	acquisti@cert.izsler.it
Referente della Gara	Dott. Stefano Facchinetti Coll. Amm.vo Prof.le (D) Tel: 030.2290.631 - Fax: 030.2290.272 Email: acquisti@izsler.it
COD. CIG.	958129706A
Provvedimento di autorizzazione a contrarre	Determinazione dirigenziale n. 563 del 29/12/2022

PREMESSE

La gara si articolerà nelle seguenti fasi:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
termine ultimo per le richieste di chiarimenti	26/01/2023	12:00
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	09/02/2023	12:00
Data seduta apertura buste amministrative	10/02/2023	10:00
Valore complessivo della procedura	€ 630.720,00 , oltre l'iva per 48 mesi	

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio dei sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "B. Ubertini" - di seguito per brevità "Ente" o "Istituto" - utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help: "*Guide e Manual*" e "*F.A.Q. per le imprese*" ("*Domande Frequenti per le imprese*").

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Questo Istituto declina ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte delle ditte di tutto o parte dei documenti di gara, nelle forme previste dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Le disposizioni di cui al presente Disciplinare regolamentano gli aspetti specifici della fornitura in argomento.

AVVERTENZA

La documentazione di gara è costituita da:

- **BANDO DI GARA**
- **DISCIPLINARE DI GARA**
- **SCHEDA TECNICA**
- **DOE – Dettaglio dell’offerta economica**
- **DGUE – Documento di Gara Unico Europeo**
- **PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA** (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 GIUGNO 2019 n. XI/1751)

Gli allegati tecnici, il Disciplinare ed i relativi allegati, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del bando di gara.

PARTE PRIMA

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO DI RIFERIMENTO

La gara e la fornitura sono regolate, oltre che dal bando di gara, dal presente Disciplinare e dai suoi allegati:

- a) dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “*Codice dei Contratti Pubblici*” e ss. mm. e ii.;
- b) dai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii.;
- d) dal D.P.R. n.207 del 5.10.2010, nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- e) dal T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008;
- f) dal codice civile;
- g) dalle altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto della presente procedura di gara è la conclusione, ex art. 54 D. Lgs 50/2016, di un Accordo Quadro con singolo Operatore Economico per la fornitura, con consegne frazionate secondo ordini, di “Kit Elisa per la ricerca di anticorpi specifici per la glicoproteina “E” del virus IBR nel siero di sangue bovino”.

La gara si svolgerà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016.

L’Accordo Quadro ha per oggetto le modalità con cui l’IZSLER potrà ricorrere alla fornitura mediante

contratti che potranno essere attivati durante il periodo di durata del medesimo Accordo.

Per tali acquisti, l'Operatore Economico facente parte dell'Accordo Quadro, si obbliga a praticare le medesime condizioni economiche (stessa quotazione indicata in offerta, fermo restando in entrambi i casi le condizioni tecnico-organizzative definite in sede di gara).

DURATA: 48 mesi a decorrere dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione.

Importo a base d'asta: € 0,90 a determinazione (determinazioni annue richieste 175.200)

Importo complessivo dell'appalto (per 48 mesi – 700.800 determinazioni): Euro 630.720,00 + Iva

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la procedura è finalizzata all'individuazione un Operatore Economico che sulla base delle risultanze di gara, **previa valutazione della scheda tecnica** e, ove richiesta, della campionatura presentata, sarà ritenuto idoneo a fornire a questo Istituto il prodotto oggetto di gara.

Il presente Disciplinare stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno le successive forniture.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico individuato si impegna ad assumere la fornitura che successivamente sarà richiesta entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

ART. 2.1 - SCHEDA TECNICA

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte a prendere attenta visione della scheda tecnica allegata e a verificare che il prodotto offerto sia in possesso delle specifiche e caratteristiche tecniche richieste.

Le caratteristiche specifiche indicate nella scheda tecnica sono da ritenersi tassative e vincolanti ai fini della presentazione dell'offerta.

ART. 2.2 - QUANTITA'

Il presente disciplinare si ispira al principio della presunzione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo.

I prodotti che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza contrattuale, sulla base del fabbisogno interno da parte dei laboratori, a insindacabile giudizio di questa Stazione Appaltante; ciò significa che l'Operatore Economico facente parte dell'Accordo Quadro sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati.

Si specifica che i quantitativi riportati sono meramente indicativi e in nessun modo vincolanti per l'Istituto che rimane libero di variare in aumento o in diminuzione tali quantitativi.

ART. 3 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Considerato che la fornitura ha caratteristiche standard e le condizioni sono definite dal mercato, l'individuazione dell'operatore economico con cui sottoscrivere l'Accordo Quadro avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il **criterio del minor prezzo**.

Il prezzo esposto, in caso di individuazione dell'Operatore Economico parte dell'accordo quadro, sarà vincolante per il fornitore stesso.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto unico ed indivisibile.

AVVERTENZE

- Qualora due o più concorrenti abbiano offerto lo stesso prezzo si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e si aggiudicherà al prezzo inferiore.
- Ove nessuno di coloro i quali hanno prodotto offerte uguali voglia migliorare le stesse ovvero qualora le offerte migliorative risultino ancora identiche, si procederà all'individuazione dell'operatore aggiudicatario mediante sorteggio.
- L'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché soddisfi in pieno le condizioni del presente Disciplinare.
- **Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 questa stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

ART. 4 - COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto **i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.**

Diversamente, i costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell'impresa dovranno essere indicati nella formulazione dell'offerta economica.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 al momento della partecipazione, questa stazione appaltante accetta il **documento di gara unico europeo (DGUE)** redatto in conformità al modello che si allega,

approvato con regolamento della Commissione Europea, a titolo di autodichiarazione come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'o.e. soddisfa i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale.

Sono ammessi alla gara gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

ART. 5.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Le imprese concorrenti dovranno:

a) essere in possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, per attività coerente con l'oggetto della gara; I concorrenti che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in Italia dimostreranno il requisito secondo le modalità previste dal proprio Stato di residenza;

b) se costituenti cooperativa o consorzio tra cooperative, essere iscritte all'*Albo Nazionale delle Società Cooperative*.

ART. 5.2 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I soggetti concorrenti dovranno dichiarare, **a pena di esclusione**, di essere esenti dalle cause di esclusione previste dall'**art. 80 del D.Lgs. 50/2016** e in particolare:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Non è ammessa la partecipazione alla gara degli o.e. per i quali, altresì, sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano intercorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Agli o.e. concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione a un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla stessa gara.

In caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Si ricorda che l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici dovrà essere verificata in capo alle imprese consorziate.

Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui all'articolo 3.1 (iscrizioni) e 3.2 (requisiti di ordine generale) devono essere posseduti, dichiarati od attestati:

- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici

Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati

Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate.

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. n. 76/2020 la Stazione Appaltante procede, altresì, all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara qualora il mancato rispetto dei termini di conclusione della procedura, la mancata tempestiva stipulazione del contratto o il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto siano ad esso imputabili.

ART. 5.3 – REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – CAPACITA' TECNICA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 1, lett. c) e 86 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'Allegato XVII, parte II, lett. K i) dello stesso D.Lgs. 50/2016, la presente stazione appaltante si riserva di richiedere, in qualunque momento, la campionatura del prodotto offerto nelle quantità che verranno indicate.

La campionatura dovrà essere fornita a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Istituto ed in particolare:

1_ I campioni dovranno recare in maniera chiara, anche mediante etichetta autoadesiva, il prodotto cui si riferiscono.

2_ La mancata consegna della campionatura comporterà l'esclusione della ditta.

3_ I campioni non dovranno essere accompagnati da indicazioni di prezzo.

4_ I campioni dovranno pervenire in collo chiuso al Magazzino Generale dell'IZSLER, via Bianchi, 9- 25124 Brescia nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8,00 alle ore 15,00.

5_ Sul collo dovrà essere riportata la seguente dicitura: "CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT ELISA PER RICERCA DI ANTICORPI SPECIFICI PER LA GLICOPROTEINA E DEL VIRUS IBR NEL SIERO DI SANGUE – FASC. 1032/2022".

6_ Si precisa, inoltre, che dovrà essere presentato un solo campione per prodotto e che, pertanto, nel caso di presentazione di campioni alternativi, nessuno di essi sarà preso in considerazione.

7_ Il prodotto sarà valutato in relazione alle esigenze tecniche per cui l'Istituto intende acquisire i prodotti medesimi.

8_ Anche le ditte che già forniscono o hanno fornito all'Istituto i prodotti oggetto della presente gara sono tenute alla presentazione della campionatura richiesta.

La campionatura dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente (tempistiche di consegna diverse dovranno essere concordate con il referente della procedura).

ART. 5.4 – REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – CAPACITA' TECNICA

I Soggetti che partecipano alla gara devono aver effettuato nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando **almeno una fornitura analoga** a quella oggetto della gara, in esecuzione ad un contratto di durata continuativa non inferiore ad un anno e di importo **non inferiore a Euro 20.000,00** (le due condizioni – durata e importo - debbono riferirsi allo stesso contratto).

Per attestare la capacità tecnica l'o.e. compila il DGUE Parte IV "Criteri di selezione" PUNTO C.

In ottemperanza alla Delibera numero 464 del 27 luglio 2022 di ANAC, la presente procedura è soggetta all'obbligo di verifica dei requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti tramite il sistema FVOE.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- Una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- Una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- Una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- Accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: Nel caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

ART. 6.1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi:

In particolare, la documentazione da produrre è la seguente:

1) Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente	La sottoscrizione del Disciplinare di gara comporta la completa accettazione delle condizioni della procedura e delle condizioni per la successiva fornitura in esso descritte.
2) DGUE (documento di gara unico europeo)	compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente
3) copia scannerizzata della Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del	equivalente al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e pari a: euro 12.614,40

D.Lgs. 50/2016

La garanzia provvisoria può essere fornita sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Qualora l'o.e. intenda effettuare il versamento della cauzione tramite bonifico, tenuto conto delle modalità di funzionamento del sistema PagoPA, questi dovrà contattare preventivamente l'Ufficio (referente Dott. Facchinetti Stefano, tel. 030-2290-631 mail s.facchinetti@izsler.it) ai fini del rilascio del relativo avviso di pagamento.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancari assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della

	<p>garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.</p> <p>La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.</p> <p>La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.</p> <p>L'importo della garanzia potrà essere ridotto in tutte le ipotesi descritte nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cui si fa espresso rinvio.</p> <p>L'Istituto, con successiva comunicazione, si riserva di richiedere ai concorrenti la trasmissione dell'originale cartaceo della cauzione provvisoria.</p> <p>Nel caso di partecipazione a più lotti, l'o.e. sarà tenuto a prestare una cauzione unica per l'importo complessivo degli importi previsti per ogni singolo lotto a cui intende partecipare.</p>
<p>4) copia scannerizzata dell'Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto</p>	<p>Si veda art. 7 del presente disciplinare</p>
<p>5) copia scannerizzata dell'Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto</p>	<p>di cui al comma 8 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016. Il predetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanee o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</p>

6) il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	Sottoscritto digitalmente per accettazione
7) il PASSOE rilasciato dal sistema FVOE messo a disposizione da ANAC	Si rinvia al link https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe

AVVERTENZE

In caso di raggruppamento di imprese, dovrà inoltre essere presentata dichiarazione conforme, (Vedasi Dichiarazione di impegno alla costituzione di associazione temporanea di imprese) contenuta nel DGUE, debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l'associazione temporanea.

In caso di consorzi di imprese o di cooperative, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia con riferimento al consorzio che alla singola impresa o cooperativa a cui il consorzio affiderà l'esecuzione della fornitura, fermo restando che ogni responsabilità verso l'Istituto appaltante rimarrà comunque in capo al consorzio partecipante alla gara.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi si richiama la disciplina specifica di cui al D.Lgs. 50/2016.

Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge dello stato di appartenenza.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

6.2 – OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica allegando:

• **Schede e/o specifiche tecniche del prodotto offerto redatte, a pene di esclusione, in lingua italiana o inglese, recante ogni indicazione necessaria ed utile per la valutazione.**

Tutti i files della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip denominata “documentazione tecnica” e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

ART. 6.3 – OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro ed iva esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

ART. 6.3.1 - ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico è, altresì tenuto a presentare un documento di **dettaglio dell’offerta economica**, redatto compilando il file DOE – Dettaglio dell’offerta economica che dovrà essere sottoscritto digitalmente.

AVVERTENZE:

- **I PREZZI SONO DA INTENDERSI OMNICOMPRESIVI** di tutti gli elementi dettagliati all’articolo “oggetto dell’appalto” (spese di trasposto, gestione dell’ordine, altri oneri compresi nell’offerta);
- **la validità** dell’offerta: almeno **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;
- Non sono ammesse offerte alternative. L’Istituto intende acquisire da ciascuna ditta una sola offerta; pertanto, la ditta dovrà pertanto offrire il prodotto che ritiene maggiormente idoneo rispetto alle esigenze dell’Istituto: la presentazione di offerte plurime o alternative determinerà **l’esclusione di tutte le offerte** presentate dalla ditta.
- l’offerta economica complessiva deve intendersi comprensiva dei costi generali per misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per il contratto.

ART. 6.4 - RIEPILOGO OFFERTA – STEP 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti.

L’operatore economico, in particolare, dovrà scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf e sottoscriverlo digitalmente. Successivamente, a pena di esclusione, dovrà effettuare l’upload in “Sintel del medesimo documento d’offerta firmato”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può, pertanto, essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazioni di elementi essenziali.

ART. 6.5 - INVIO OFFERTA – STEP 5

Una volta eseguito l’upload del documento d’offerta debitamente sottoscritto con firma digitale,

l'Operatore Economico potrà passare allo Step 5 "RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA".

Per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta sarà necessario cliccare l'apposito tasto "Invia offerta".

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

N.B.: in caso di discordanza tra le indicazioni operative riportate in questo Disciplinare e le reali modalità operative di Sintel, prevarrà quanto indicato dalla piattaforma di e-procurement Sintel.

ART. 6.6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Essendo ogni documento telematico inalterabile, la gara verrà espletata in sedute nel rispetto del Timing di gara. Le Società offerenti saranno liberamente ammesse ad assistere alle sedute nelle date e negli orari che verranno comunicati. Le operazioni di gara si svolgeranno di norma presso l'Istituto Zooprofilattico, nella sede di Brescia in via A. Bianchi n. 9, negli uffici amministrativi dotati di adeguati collegamenti telematici.

In primo luogo, si procederà all'apertura della documentazione amministrativa e tecnica e alla verifica della sua completezza e correttezza. Successivamente saranno aperte le offerte economiche, in apposita nuova seduta di gara e verrà creata la graduatoria provvisoria.

In base alla graduatoria verrà quindi verificata l'idoneità delle offerte presentate (qualora la prima miglior offerente risulti "non idonea", verranno verificate scorrendo la graduatoria le offerte delle successive ditte migliori offerenti). Al termine del periodo di valutazione sarà pubblicato il verbale di valutazione contenente il dettaglio delle valutazioni effettuate, le relative motivazioni e la graduatoria definitiva.

N.B. In caso di necessità o assistenza ai fini del caricamento della documentazione e dell'offerta sul portale Sintel, contattare il numero verde 800-116738.

ART. 6.7 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed assegna

un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

ART. 7 - TERMINE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ANAC

La ditta è tenuta al versamento del contributo a favore di ANAC per la partecipazione alla procedura. Con riferimento al codice identificativo della gara (CIG), il concorrente dovrà preventivamente registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti. Successivamente dovrà richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili ed infine accedere al servizio tramite il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

1- "**Pagamento on line**" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

2- "**Pagamento mediante avviso**" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking;
- servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio;
- tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Nel caso di RTI non ancora costituita il pagamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.

Anche nel caso di RTI non ancora costituita il pagamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima.

ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento

formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.

ART. 9 - SOSPENSIONE - ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dell'IZSLER e dal Gestore, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, al netto dell'Iva, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del sopracitato articolo in caso di ribassi superiori al 10 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica positiva dell'esecuzione contrattuale.

In caso di difformità da quanto richiesto dall'IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l'IZSLER si riserva la

facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.

ART. 11 - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trascorso l'eventuale il termine dilatorio (c.d. stand still – ex art. 32, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016) e conclusisi favorevolmente tutti i controlli in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale. verrà stipulato il contratto con l'aggiudicatario,

Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all'art. 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E CONSEGNA

1 - Gli ordinativi saranno inoltrati, sulla base delle esigenze di questa Stazione Appaltante, nel corso dei mesi di valenza contrattuale in forma scritta;

2 - La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle non oltre il termine di **tre** giorni lavorativi.

3 - Nel caso in cui l'ordine preveda consegne frazionate, queste dovranno essere effettuate alle scadenze indicate, ovvero a seguito di richiesta telefonica o tramite fax del laboratorio utilizzatore. Il laboratorio richiedente specificherà nella richiesta il numero d'ordine cui la consegna si riferisce.

4 - Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il miglior corretto utilizzo dei prodotti e la merce deve prevenire nel luogo di destinazione in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

5 - La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse temperature di trasporto/stoccaggio, in assenza di indicazioni sul collo, si procederà allo stoccaggio/distribuzione del materiale a temperatura ambiente.

6 - I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.

7 - In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto.

8 - La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.

9 - La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

ART. 13 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Istituto.

Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le richieste ad ottenere il subappalto, la cui disciplina è regolamentata dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a cui si rinvia integralmente, devono essere effettuate in forma scritta e devono essere ampiamente motivate.

Al pagamento del subappaltatore, salvo nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, dovrà provvedere l'affidatario appaltatore. A tal fine è fatto obbligo alla ditta affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Istituto sospende il successivo pagamento a favore della ditta affidataria.

L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;

b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 15 - PREZZI /FATTURAZIONE/PAGAMENTI

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, riferite a materiale consegnato e regolarmente controllato, accettato, saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorso, a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle forniture o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura. L'accertamento di regolare esecuzione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e l'eventuale codice CUP indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15.1 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.

L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta affidataria e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere di questa amministrazione valutare, sulla base della documentazione prodotta, l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solamente se contenuta nel 20% del prezzo iniziale.

ART. 16 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il responsabile del procedimento il quale verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei documenti contrattuali.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto.

La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte del Direttore dell'esecuzione, o da altro soggetto/Commissione individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini previsti dalle Linee Guida ANAC, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibile, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In difetto di simile accertamento al momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al momento della consegna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione degli stessi.

Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario.

Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodotti difettosi con prodotti conformi entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a €200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLA FORNITURA

L'appaltatore non può introdurre variazioni o modifiche al contratto, senza previa approvazione dell'Istituto e disposizione del direttore dell'esecuzione/RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L'Istituto non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le varianti devono essere approvate dal responsabile del procedimento, o altro soggetto competente secondo l'ordinamento interno dell'IZSLER.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il direttore dell'esecuzione del contratto/RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Istituto può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione, inizialmente prevista nel contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440 e legislazione vigente.

ART. 18 - PENALI

Fermo quanto stabilito dal presente disciplinare, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi consegna questa stazione appaltante applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La ditta aggiudicataria deve tramettere all'IZSLER, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA'

Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera del CDA n. 14 del 10.12.2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come

sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

L'operatore economico dovrà accettare il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA, che si allega al presente Disciplinare, come da dichiarazione da rendere in fase di autocertificazione.

ART. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

ART. 22 – RISOLUZIONE - RECESSO

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

ART. 23 - SPESE E IMPOSTE

Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, il rimborso per le spese di pubblicità legale, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l'imposta di bollo il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'O.E. e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 3.000,00**. La stazione appaltante comunicherà agli o.e. aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 24 - COMUNICAZIONI UFFICIALI

Ove non diversamente specificato, questa Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni ufficiali esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nel DGUE.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.

ART. 26 - CHIARIMENTI - INFORMAZIONI - FORUM

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse

alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate tramite il canale sopra richiamato entro il termine indicato nel “Timing di gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, alla data e ora previsti dal timing di gara, sarà trasmesso mediante la medesima Sezione delle Comunicazioni, conformemente a quanto disposto dall’art. 74, comma 4 e dall’art. 79 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.

Per tutte le notifiche l’Istituto utilizzerà l’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici partecipante all’interno del DGUE – Documento di gara unico europeo.